

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci

Associazione di promozione sociale "Le Libellule Controvento"

Sede – Via di Sotto 7/1, 65125 Pescara

Codice Fiscale 9114841068

In data 07 agosto 2022, alle ore 19.00, si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede sociale in via di Sotto 7/1 Pescara, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione di promozione sociale "Le Libellule Controvento", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 13 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, sig.ra Eugenia Marino. Constato, ai sensi dell'art. 15, che è presente il numero legale di soci, aventi diritto al voto, per dichiarare l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione, chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Maria Dorinda Silvestri

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, a seguito di richiesta di iscrizione al Runts, l'ufficio del terzo settore della Regione Abruzzo ha notificato, il 28/07/2022 con Pec, una mail nella quale si richiede la modifica dell'art. 16, laddove si inibisce il voto ai soci minorenni e non si consente il diritto di voto per tramite dei propri genitori. Essendo l'iscrizione al Runts un passaggio necessario per la crescita e l'evoluzione dell'associazione il Presidente invita i soci presenti a prendere atto delle modifiche richieste dall'ufficio del Terzo settore.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di Aps.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30

Il Presidente
Eugenia Marino

Eugenia Marino

Il segretario verbalizzante
Maria Dorinda Silvestri

Maria Dorinda Silvestri

N° 2156
Serie 3
del 08.08.2022
Natura del Contratto

CAPODISTRETTO
160121201 PESA





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Le Libellule Controvento”

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata - E' costituita ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e segg. Del C.C. e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Associazione di promozione sociale, senza finalità di lucro, denominata: LE LIBELLULE CONTROVENTO APS – La libertà di scoprire, conoscere, condividere –. L'Associazione ha sede legale in Via di Sotto 7/1, 65125 Pescara. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ETS” o dell'indicazione di “ente del Terzo settore”- A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “ETS” o l'indicazione di “ente del Terzo settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “Le Libellule Controvento ETS” oppure “Le Libellule Controvento ente del Terzo settore”. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “ente del Terzo settore” o l'acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Scopi- L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale. Essa opera nei seguenti settori : **a)** Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni ; **d)** Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 , n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; **k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; **i)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; **m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; **p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ; **t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

L'Associazione persegue le seguenti finalità: formazione e tutela dei diritti socio-culturali-educativi e diritto al gioco; dare un servizio centrato sul gioco, intesa come attività libera, regolata, impegnativa, auto gratificante, di immaginazione fantastica e di arricchimento continuo; offrire un centro ricreativo, educativo, sociale di integrazione, maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale di educazione permanente, creando inoltre un ambiente sicuro per anziani, adulti, bambini e famiglie; creare ed erogare servizi di mediazione dei conflitti familiari, sociali e scolastici; porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano



trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni del gioco e del confronto, un sollievo al proprio disagio; promuovere e rappresentare progetti pedagogici, ludici e socioculturali per bambini, adulti, anziani e famiglie, attività di sostegno e promozione della genitorialità promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela dei minori, anche mediante accordi e collaborazioni con altre realtà del territorio; sostenere gli apprendimenti scolastici e post scolastici, una crescita globale e serena dei bambini e giovani favorendo l'integrazione anche dei bambini con disturbi cognitivi (DSA, BES ecc.); valorizzare il gioco e la creatività come strumento di conoscenza e come mezzo di aggregazione e di espressione dell'individualità e delle capacità di ognuno; diffondere una cultura dell'accoglienza al fine di favorire l'integrazione dei disabili e prevenire fenomeni di disagio e di emarginazione; promuovere occasioni di formazione rivolte ai giovani, soprattutto a quelli in situazione di svantaggio, utilizzando anche al riguardo risorse regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

Art.4 – Attività - Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: **a)** realizzare ed erogare servizi di educazione e istruzione ad utenze scolastiche, extrascolastiche, enti pubblici privati ed associazioni compresi corsi di aggiornamento teorico pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali; **b)** gestire e possedere, prendere o dare in locazione, qualsiasi tipo di struttura, impianto e attrezzatura sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, non che trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia e all'estero; **c)** progettazione, promozione e realizzazione di programmi pedagogici, ludici, laboratoriali, didattici e socioculturali, socioassistenziali per bambini, adulti, anziani e famiglie; **d)** progettazione, promozione, realizzazione ed erogazione di servizi di mediazione dei conflitti familiare, sociale, scolastica; **e)** progettazione, promozione e realizzazione di programmi di attività e terapie assistite dagli animali (pet-therapy) e di zooantropologia didattica; **f)** progettare, promuovere e realizzare programmi di educazione ambientale e di valorizzazione del territorio; **g)**

ideare, predisporre ed attuare progetti di attività socio-culturali; **h)** ideare, predisporre ed attuare progetti e percorsi didattici con le scuole; **i)** ideare, predisporre ed attuare progetti di laboratori ludici didattici e di programmazione di attività integrative per le scuole; **l)** organizzare e gestire servizi socio-educativi per minori; servizi di acculturazione e di socializzazione, soggiorni estivi e colonie, visite turistiche culturali rivolti ai minori; **m)** organizzazione e gestione di ludoteche, nidi d'infanzia, scuole materne, centri diurni di formazione, centri di orientamento scolastico e centri di aggregazione giovanile; **n)** organizzare e gestire i servizi soci-assistenziali ed educativi in genere a favore del disagio minorile; **o)** organizzare e gestire i servizi sociali, pedagogici ed educativi volti all'istruzione, alla formazione ed alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile anche mediante la gestione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento e sostegno di adolescenti e giovani; consulenza in materia a favore dell'autorità giudiziaria e dei tribunali per i minorenni; **p)** assistenza domiciliare ed educativo scolastica anche specialistica, gli interventi di animazione, attività ricreative e di recupero e la gestione di strutture residenziali (case albergo, case-famiglia, residenze sanitarie, laboratori protetti, centri diurni, centri di riabilitazione al lavoro, centri formative, centri ricreativi e sportive, centri educativi, centri terapeutici, comunità educativo-riabilitative a favore dei disabili.) **q)** assistenza psicologica, infermieristica, assistenziale sanitaria, riabilitativa agli anziani sia domiciliare che presso enti pubblici e privati; istituzione e gestione di case di riposo, case albergo, centri sociali, centri diurni, residenze sanitarie assistite, centri terapeutici e riabilitativi a favore degli anziani e dei relative servizi connessi; **r)** attuazione di interventi diretti al sostegno socio-psicologico a favore di famiglie e gruppi, con particolari difficoltà e a rischio; **s)** organizzare eventi ed iniziative di carattere culturale; organizzazione di presentazioni, di inaugurazioni e conferenze stampa; **t)** consulenza organizzativa per eventi, rassegne, festival musicali, teatrali, cinematografici.

Le attività si realizzeranno attraverso: 1) servizi educativi, ludici, didattici; 2) servizi socio assistenziali e di sensibilizzazione; 3) servizi consulenziali; 4) consulenza e sostegno nel post-adozione; 5) disponibilità di spazi e professionalità per gli incontri protetti; 6) servizi di promozione, diffusione ed esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche; di promozione sociale e culturali; 7) servizio di libreria specializzata in libri per bambini e per ragazzi (0-16). Non solo libri, anche giochi e giocattoli accuratamente selezionati e oggettistica scelta rivolta a bambini, ragazzi ma anche agli adulti; 8) corsi di formazione, seminari e convegni di studio; 9) raduni ed eventi; 10) pubblicazioni varie; 11) progetti di ricerca e studio; 12) offrire un servizio di animazione e intrattenimento durante feste/eventi privati concedendo, anche, l'utilizzo dei locali per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'evento, 13) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto; pubblicare periodici e notiziari riguardanti l'attività associative periodiche e non solo connessa agli scopi sociali ed utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini; 14) servizi complementari come la somministrazione di alimenti e bevande e l'organizzazione di gite, viaggi e soggiorni turistici; 15) ricerca, per la realizzazione delle varie iniziative, di collaborazioni e collegamenti con enti ed istituzioni pubbliche e private, con strutture e servizi socio sanitari e liberi professionisti; 16) raccolta di fondi e realizzazione di fund raising (forme di scambio sociale) per la costruzione per l'attuazione degli scopi sociali; 17) si potrà partecipare a gare d'appalto, bandi indetti da enti pubblici o private, direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle attività previste da statuto; 18) si potrà chiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo stato, dalle regioni, dagli enti locali; 19) Adesione, progettazione e realizzazione di progetti cofinanziati; 20) collaborazione con enti pubblici e privati e con ogni altra realtà operante sul territorio nazionale nei settori di interesse dell'associazione; naturopatia/alimentazione e sostegno psicologico; 21) si potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa a quelle sopraindicate, ivi comprese le attività accessorie per natura e quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del

Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 – Associati Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione - Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le



finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati Gli associati hanno il diritto di: a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto. Gli associati hanno il dovere di: a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni

adottate dagli organi sociali; c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo La qualità di associato si perde per: a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centoottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per: a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. L'associato receduto o escluso non

ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione: **a)** l'Assemblea dei soci;**c)** l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo); **d)** l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; **e)** l'organo di

revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata: **a)** su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; **b)** su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la

sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum È compito dell'Assemblea ordinaria: a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore; g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le

deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum È compito dell'Assemblea straordinaria: a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, ha diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal



verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione; e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati; f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare; h) deliberare la convocazione dell'Assemblea; i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni; l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione; n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: **a)** firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; **b)** curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; **c)** adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; **d)** convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo La carica di Consigliere si perde per: dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione; sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto; perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio



Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - L'organo di revisione L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: **a)** il libro degli associati; **b)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; **c)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione,



qualora questo sia stato nominato. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro — Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dai conferimenti iniziali versati dai soci fondatori. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: **a)** quote associative; **b)** contributi pubblici e privati; **c)** donazioni e lasciti testamentari; **d)** rendite patrimoniali; **e)** attività di raccolta fondi; **f)** rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; **g)** proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore; **h)** ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Pescara 07/08/2022

Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente

Ergenta Florino

I soci

Orlando Florino

Sorena Inavette

Simone M. Amiche

Mattia Marino

Simone Dainese

N° 2156
Serie 3
del 08-08-2022
Natura del Contatto

Simona Lucchini

CASALENTI
4000 10000